



**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
COMUNICAZIONE STRATEGICA NELL’INTERESSE DELLA CITTÀ DI
VERONA, AVENTE AD OGGETTO GLI STATI DI ESECUZIONE
DELL’APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA
DI TRASPORTO PUBBLICO DI TIPO FILOVIARIO**

CIG: 9509386194

CAPITOLATO D’ONERI

CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

Art. n. 1

Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di comunicazione strategica nell'interesse della città di Verona, avente ad oggetto gli stati di esecuzione dell'appalto dei lavori per la realizzazione del sistema di trasporto pubblico di tipo filoviario

Art. n. 2

Durata e opzioni temporali

Il servizio ha durata di diciotto (18) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o da diversa decorrenza comunicata successivamente, salvo esecuzione anticipata d'urgenza.

Opzione di prosecuzione

La durata complessiva è suddivisa nei seguenti periodi:

- primo periodo di vigenza contrattuale di diciotto (18) mesi;
- secondo periodo di vigenza contrattuale di sei (6) mesi, subordinato alla valutazione, riservata all'ente aggiudicatore, che l'appaltatore abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni negoziali e il contratto conservi margini apprezzabile convenienza economica per l'ente.

La prosecuzione temporale avviene alle medesime condizioni economiche offerte in sede di gara o a condizioni più favorevoli all'ente aggiudicatore.

PRINCIPI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. n. 3 Garanzia definitiva

In deroga alla previsione dettata dall'art. 114, comma 8, D.lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10 % dell'importo contrattuale o del diverso importo stabilito dall'art. 103 comma 1 del D. lgs. n. 50/2016, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta contenuta nella comunicazione di aggiudicazione, pena la decadenza.

L'importo può essere ridotto per gli operatori economici ai quali siano state rilasciate le certificazioni indicate nell'art. 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016.

La garanzia, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, è rilasciata nelle forme previste dall'art. 93 commi 2 e 3 del medesimo Codice e, qualora costituita mediante garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività

della medesima garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dell'eventuale maggiore spesa pagata per l'esecuzione in danno dell'appaltatore in seguito a risoluzione contrattuale, nonché a rimborso degli eventuali importi pagati in più dall'ente aggiudicatore rispetto al dovuto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

L'ente aggiudicatore, nel caso in cui la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, chiede all'appaltatore la reintegrazione della stessa entro il termine di 10 giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui corrispettivi da corrispondere all'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art.8 del presente capitolato.

Art. n. 4 Modifiche e varianti

Le modifiche nonché le varianti del contratto durante il periodo di efficacia sono consentite esclusivamente nelle ipotesi previste dall'art. 106 comma 1 lett. b), c), d) e comma 2 con i limiti stabiliti dal comma 4 del medesimo articolo.

Le varianti sono autorizzate dal responsabile unico del procedimento, previo accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della sussistenza delle condizioni legittimanti previste dal citato art. 106.

Art. n. 5 Cessione del contratto

Il contratto, fatto salvo quanto previsto nell'art. 106 lett. d) punto 2) del Codice, non può essere ceduto a pena di nullità.

Art. n. 6

Cessione dei crediti derivanti dal contratto

Le cessioni dei crediti derivanti dal presente appalto sono consentite nel rispetto delle modalità previste dall'art. 106 comma 13 del Codice.

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. n. 7

Direttore dell'esecuzione del contratto

Il responsabile unico del procedimento (RUP) si avvale, nella fase di esecuzione del contratto, del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo

tecnico-contabile, assicurando la regolarità da parte dell'appaltatore e verificando che le attività e le prestazioni siano conformi ai documenti contrattuali.

A tale fine, il direttore svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra descritti.

Art. n. 8

Cronoprogramma

L'appaltatore, all'atto di avvio dell'esecuzione, presenta al D.E.C., a pena di decadenza dall'aggiudicazione, il cronoprogramma dell'attività, consistente in un diagramma graficamente rappresentativo del servizio nei suoi principali aspetti, dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi.

Art. n. 9

Certificato di regolare esecuzione

All'esito delle operazioni di verifica, quando risulti che l'appaltatore abbia esattamente adempiuto le obbligazioni contrattuali, il direttore dell'esecuzione rilascia il certificato di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, previa emissione di fattura dell'appaltatore, si procede al pagamento del saldo dovuto.

Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la verifica di conformità si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

L'appaltatore risponde per la difformità e i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'ente aggiudicatore prima che il certificato di verifica di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Restano fermi gli accertamenti di conformità intermedi, ai fini della liquidazione delle singole fatture mensili ai sensi del successivo art. 13, i quali non costituiscono presunzione di accettazione della prestazione.

VICENDE PATOLOGICHE DEL CONTRATTO

Art. n. 10 Penali

Penali per omesso, inesatto e ritardato adempimento

Nei casi di omessa, mancata o ritardata esecuzione delle prestazioni contrattuali, si applicano le seguenti penali:

- a. € 80,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di avvio del servizio stabilita dal direttore

dell'esecuzione;

b. € 80,00 per ogni giorno di mancata disponibilità rispetto ai tempi di risposta garantiti ed offerti in sede di gara;

c. nel caso di omesso o inesatto adempimento delle prestazioni previste in sede di offerta tecnica, per cause imputabili all'appaltatore, si applica la penale di euro 80,00, per ogni illecito riscontrato.

Procedimento

L'ente aggiudicatore provvede a contestare l'addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

L'appaltatore, entro il termine di 7 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, può presentare, sempre a mezzo posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni rispetto all'illecito contestato.

L'ente aggiudicatore, valutata l'infondatezza delle giustificazioni proposte o comunque in mancanza di risposta da parte dell'appaltatore, applica le penali previste nel presente capitolato a valere sulla garanzia definitiva o sulle fatture emesse.

Nel caso in cui l'ente aggiudicatore, a causa delle inadempienze dell'appaltatore, si rivolga ad un terzo, sono addebitate all'appaltatore stesso le spese correlate all'esecuzione in danno, secondo le modalità stabilite dall'art. 3 a quest'ultimo.

Art. n. 11

Sospensione

Si applica la disciplina contenuta nell' art. 107 del Codice.

Art. n. 12

Risoluzione del contratto

Si applica la disciplina contenuta nell'art.108 del Codice.

Per grave inadempimento, ai sensi del comma 3 del citato art. 108, s'intende:

- il ritardo nell'avvio del servizio superiore a n. 10 giorni rispetto al termine indicato dal direttore dell'esecuzione;
- gli illeciti riscontrati nell'esecuzione della prestazione che comportino, anche a diverso titolo, l'applicazione cumulativa di penali per l'importo complessivo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Nelle ipotesi elencate, l'ente aggiudicatore procede a contestare le inadempienze con le modalità procedurali previste dal citato comma 3 dell'art. 108.



Art. n. 13

Fatturazione e pagamento del corrispettivo

Il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e certificate come tali è effettuato previa presentazione di fattura mensile intestata a AMT3 Azienda Mobilità Trasporti, Turismo, e Territorio S.p.A, Via Torbido 1, 37133 Verona, a seguito dell'accertamento di regolarità contributiva (DURC). Il corrispettivo è versato sul conto corrente dedicato bancario o postale indicato dall'appaltatore entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura, una volta accertata la regolarità nell'esecuzione da parte del D.E.C..

I dati per la fatturazione elettronica sono i seguenti:

RAGIONE SOCIALE: AMT3 SpA - AZIENDA MOBILITA', TRASPORTI, TURISMO E TERRITORIO

CODICE FISCALE: 00214640237

PARTITA IVA: 02770140230

CODICE SDI **SUBM70N**

INDIRIZZO PEC: amtspa@cgn.legalmail.it

INDIRIZZO SEDE LEGALE: Via F. Torbido, 1 - 37133 Verona (VR)

Art. n. 14

Obblighi di carattere generale

Obblighi di riservatezza

L'appaltatore si obbliga a mantenere riservate e segrete tutte le informazioni ed i dati relativi alle attività oggetto del presente appalto nonché a non divulgarli a terzi senza il preventivo assenso dell'ente aggiudicatore. L'obbligo di riservatezza assunto dall'appaltatore si estende ai propri dipendenti ed ai collaboratori di cui si avvarrà nell'esecuzione del contratto, ai sensi del Reg. UE/2016/679 e del D.lgs. n. 101/2018.

Obblighi in materia di lavoro

L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili.

Resta fermo che ciascun operatore economico è libero di formulare offerta secondo le proprie strategie organizzative, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle norme applicabili e del CCNL.



Obblighi in materia di salute e di sicurezza

L'appaltatore è responsabile, sia nei confronti della stazione appaltante che di terzi, della tutela della sicurezza e della salute dei propri lavoratori ed è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro.

Obblighi di tracciabilità

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Art. n. 15 Foro competente

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l'appaltatore e l'ente aggiudicatore è competente in via esclusiva il Foro di Verona.